

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 999)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAMBRONI ARMAROLI, DE MARZI, FARABEGOLI e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1973

Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la legge 25 luglio 1956, n. 860, e la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, avevano fissato in tre anni la durata in carica delle commissioni provinciali dell'artigianato e dei consigli di amministrazione delle casse mutue di malattia.

Tale periodo di tre anni era già apparso, nel passato, esiguo in rapporto all'esigenza di dare continuità alla funzione di organi preposti alla tutela di una categoria, tanto che con la legge 6 dicembre 1964, n. 1320, e con la legge 13 luglio 1965, n. 837, si provvide a prorogare la durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato nonché degli organi di amministrazione e di controllo provinciali e centrali, previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, fino all'insediamento dei nuovi organi costituiti a seguito delle votazioni che hanno avuto luogo entro la data del 30 aprile 1966.

Nel contempo, però la legge 9 febbraio 1966, n. 27, contenente modifiche alla citata legge n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, ha definitivamente fissato in quattro anni la durata in carica degli organi di amministrazione e di controllo delle anzidette casse mutue.

Elevare, perciò, definitivamente, a quattro anni la durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato risponde alle necessità di parificare la durata in carica di tali organi a quella prevista per gli organi di amministrazione delle casse mutue e di evitare le spese eccessive che il rinnovo degli organi stessi comporta, specie se tale rinnovo avviene in tempi diversi.

Le operazioni elettorali delle suddette commissioni e delle casse mutue debbono essere

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perciò, per evidenti ragioni finanziarie e organizzative, necessariamente abbinate, essendo per altro identico il corpo elettorale.

Tale necessità fu ancora una volta riconosciuta in occasione delle ultime votazioni per il rinnovo delle cariche elettive dell'artigianato la cui durata fu, con legge dell'11 maggio 1970, n. 307, prorogata di un anno e sei mesi, essendo stata portata dal 25 aprile 1969 al 25 ottobre 1970.

Tenuto conto tuttavia che con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, in applicazione del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, le funzioni amministrative dello Stato sono state trasferite alla competenza delle Regioni con effetto dal 1° aprile 1972, e considerato che a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1202 del 23 ottobre 1956 le elezioni dei nove imprenditori artigiani, di cui all'articolo 13, lettera a), della legge nu-

mero 860 del 1956, per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato vanno indette dai presidenti uscenti delle commissioni stesse con manifesti da affiggersi negli albi delle camere di commercio e dei comuni centoventi giorni prima della scadenza del triennio indicato nel secondo comma del predetto articolo 13 (di fatto quindi per i nove membri delle attuali commissioni per l'artigianato entro il 27 giugno 1973), in attesa che si proceda alla revisione della legge n. 860 del 1956 da più parti auspicata ed alla promulgazione di una legge quadro per l'artigianato, con il disegno di legge che si propone con carattere di particolare urgenza si verrebbe a sanare la discrepanza esistente tra la durata in carica degli attuali organi elettivi delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e conseguentemente del comitato centrale dell'artigianato e gli organi elettivi di primo grado delle casse mutue.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, numero 860, è prorogata di un anno.